

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 79

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GHEZZI, BASSOLINO, VIOLANTE, PIZZINATO, SANNA

Nuove norme in materia di pubblici concorsi

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge (che riproduce, con qualche modifica, una proposta precedente, presentata dall'onorevole Calvanese durante la X legislatura: Atto Camera 5495) si intendono introdurre norme di maggiore trasparenza nello svolgimento dei pubblici concorsi, in particolare sulla composizione delle commissioni di concorso, a tutela delle migliaia di giovani che ogni anno scelgono in Italia di tentare la strada dell'accesso alle pubbliche amministrazioni.

La materia è da tempo oggetto di numerose polemiche, ed infine anche di una sentenza della Corte costituzionale.

Il legislatore non può restare indifferente di fronte ad una corruzione dilagante che avvalorata la convinzione purtroppo ormai diffusa tra i giovani in cerca di lavoro che i concorsi siano truccati e

l'unica strada sia quella della raccomandazione.

Questa convinzione è ulteriormente avvalorata dal fallimento di tutti i tentativi finora fatti per razionalizzare la materia.

Nel 1986 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, conseguenza di un accordo sindacale, fu introdotta la possibilità di concorsi unici tra diverse amministrazioni per le medesime qualifiche funzionali; si trattava di una norma innovativa che poteva garantire una notevole semplificazione delle procedure di accesso al pubblico impiego, ma è rimasta completamente inattuata per la forte opposizione delle singole amministrazioni, che vogliono mantenere un controllo esclusivo sull'assunzione del proprio personale.

L'altro importante tentativo di riforma del sistema degli accessi, l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sta incontrando nella sua applicazione resistenze fortissime e veri atti di sabotaggio.

Il convincimento che i concorsi siano lottizzati non è peregrino se sulla materia si è addirittura pronunziata la Corte costituzionale, sancendo con sentenza n. 453 del 26 settembre-15 ottobre 1990 l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge della regione Sicilia 2 dicembre 1980, n. 125, in quanto stabiliva che le commissioni di concorso fossero composte da rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare, cioè da politici e non da tecnici o esperti. La Corte ha affermato che questa composizione è in contrasto con l'articolo 97, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto la prevalenza di politici nelle commissioni concorsuali non può garantire l'imparzialità delle stesse.

Con la presente proposta si lascia inalterata la composizione delle commissioni concorsuali per le amministrazioni dello Stato così come prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, ma si introduce una nuova regolamentazione delle commissioni di concorso per regioni, province, comuni, unità sanitarie locali, comunità montane, aziende municipalizzate, aziende esercenti pubblici servizi in regime di concessione, enti pubblici economici: le commissioni dovranno essere composte esclusivamente da tecnici e da esperti, sono esclusi i politici e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali; per questi ultimi, però, è prevista la partecipazione, come osservatori, a tutte le fasi del concorso.

Si introducono poi delle norme che riguardano tutti i pubblici concorsi e che vogliono costituire un elemento di tutela dei giovani che partecipano ad essi:

tempi certi per l'espletamento del concorso;

pubblicizzazione di ogni rinvio con atto motivato;

nomina delle commissioni contestualmente all'adozione del bando;

divieto di esclusione dalla partecipazione al concorso per omessa o erronea presentazione di documenti o requisiti.

Si regola, infine, l'accesso presso le pubbliche amministrazioni che abbiano ottenuto a vario titolo, sulla base di leggi vigenti, l'esonero dall'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, limitatamente alle qualifiche per le quali non sia richiesto titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo: si tratta del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero delle finanze, del Ministero di grazia e giustizia, limitatamente all'assunzione degli autisti e dei dattilografi.

Queste amministrazioni potranno effettuare i concorsi, ma si tratterà di concorsi per titoli ed esami: i titoli saranno il carico familiare, il reddito, l'anzianità di iscrizione nelle liste del collocamento, i periodi di rapporti di lavoro a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni; l'esame dovrà consistere in risposte a *quiz* o in prove pratiche-attitudinali. Saranno vietati i concorsi espletati con il solo colloquio o la sola prova pratica, che lasciano troppo ampia discrezionalità agli esaminatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche delle regioni, delle province, dei comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, nonché per le assunzioni nelle aziende municipalizzate, nelle aziende esercenti pubblici servizi in regime di concessione e negli enti pubblici economici, sono composte da non meno di tre e non più di cinque esperti, che sono scelti, in relazione alla materia del concorso, tra docenti universitari, magistrati amministrativi o ordinari, persone abilitate all'esercizio della professione, secondo le norme dei rispettivi ordini ed albi, e tra il personale delle amministrazioni interessate, con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso.

2. Con il provvedimento di nomina della commissione, è nominato anche il presidente della stessa.

3. Il presidente e i membri delle commissioni possono essere scelti anche tra personale in quiescenza, da non più di cinque anni, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, una delle qualifiche di cui al comma 1. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

4. Possono essere nominati supplenti tanto per il presidente che per i singoli componenti della commissione. Essi intervengono ai lavori della commissione in assenza dei componenti effettivi.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'amministrazione interessata appartenente a qualifica non inferiore all'ottava.

6. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono partecipare,

in qualità di osservatori, a tutti i lavori delle commissioni esaminatrici.

ART. 2.

1. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati superino le duecento unità, con un numero di componenti tale che, unico restando il presidente, consenta la suddivisione in sottocommissioni.

2. Non possono fare parte delle commissioni esaminatrici coloro che siano parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, ovvero affini entro il secondo grado, di candidati ammessi al concorso o avviati alla selezione.

ART. 3.

1. Per tutti i concorsi indetti per la copertura di posti nelle pubbliche amministrazioni, la nomina delle commissioni esaminatrici deve avvenire contestualmente al provvedimento con il quale si bandisce il concorso, pena la nullità di tale provvedimento.

2. Le commissioni si devono insediare entro un mese dal termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

ART. 4.

1. L'espletamento delle prove concorsuali previste dal bando deve avere inizio entro sei mesi dal termine previsto per la presentazione delle domande e il concorso deve concludersi nei sei mesi successivi.

2. Qualsiasi deroga ai termini di cui al comma 1 deve essere assunta con delibera motivata della commissione di concorso ed essere pubblicizzata con le stesse modalità previste per il bando.

ART. 5.

1. Il mancato inserimento o allegazione alla domanda di ammissione al concorso di uno dei titoli o requisiti previsti dal bando non può essere motivo di esclusione dalla partecipazione, ma solo di ammissione con riserva di accertamento dei titoli o dei requisiti al momento dell'inserimento del candidato nella graduatoria dei vincitori o degli idonei.

ART. 6.

1. Le amministrazioni che siano state esonerate, sulla base delle vigenti leggi, dall'applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, procedono alla copertura dei posti per i quali non sia richiesto titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, mediante concorsi per titoli ed esami.

2. Costituiscono titoli il carico familiare, il reddito, il periodo di iscrizione nelle liste del collocamento, i periodi di rapporti a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni.

3. La prova di esame consiste in una serie di quesiti a risposta sintetica o in una prova a contenuto teorico-pratico.

4. Sono vietate prove di esame consistenti nel solo colloquio, o nella sola prova teorico-pratica.

5. Il rapporto tra il punteggio attribuito ai titoli e quello attribuito agli esami deve essere del 50 per cento.